

Reg. Sent. 557/2025

Depositata il 10.06.2025

N. 1502/2024 R.G. Tribunale

N. 1277/2023 R.G. notizie di reato

**TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA**

**RITO ABBREVIATO MONOCRATICO**

**SENTENZA**

**(art. 442 e segg. C.p.p.)**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il GIUDICE del TRIBUNALE di PESCARA - dott. Antonio Schiraldi - all'udienza del giorno 31 marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

F. V., nato a (...) il (...), residente in Via (...), attualmente detenuto per altra causa presso la Casa circondariale di (...)

Libero - assente

assistito e difeso di fiducia dall' Avv. A. C. del Foro di Pescara

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dagli artt. 81 comma 2, 624-625 n.7 c. p. perché, al fine di trarne profitto, in più occasioni, prelevava dagli scaffali del punto vendita (...) sito a (...) alla Via (...):

- 4 forme di formaggio pecorino per un valore commerciale pari ad € 137,82 riponendole all'interno di una busta in plastica di colore bianco precedentemente prelevata all'interno dei pantaloni che indossava e, avvicinandosi ai tornelli d'ingresso, dopo essersi abbassato ed oltrepassato lo stallo destinato ai carrelli, usciva dal negozio senza effettuare il pagamento della merce, così sottraendola all'indicato esercizio commerciale;

- diverse confezioni di carne per un valore commerciale di € 100,00 circa riponendole all'interno di una busta da spesa precedentemente prelevata dai pantaloni che indossava ed utilizzando la porta allarmata dell'uscita di sicurezza facendone attivare l'allarme, usciva dal

negozio senza effettuare il relativo pagamento, così sottraendo la merce all'indicato esercizio commerciale.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale

In Pescara, il 2 e l'8 Luglio 2022 (capo così modificato all'udienza del 31.03.2025)

## **CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona della dott.ssa R. Romilio;
- Avv. A. C. per l'imputato;

Le parti hanno concluso come da verbale.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con decreto del 15.05.2024 il Pubblico Ministero ha citato a giudizio F. V. dinanzi a questo Tribunale per rispondere dei reati trascritti in epigrafe.

Il processo si è articolato nelle seguenti udienze:

☐ Udienza predibattimentale del 02.12.2024 nella quale il difensore, munito di procura speciale, ha chiesto definirsi il processo con rito abbreviato condizionato a produzione documentale inerente allo stato di tossicodipendenza dell'imputato al momento dei fatti. Il Tribunale ha ammesso il rito così come richiesto rinviando a successiva udienza per la discussione.

☐ Udienza del 31.03.2025 nella quale il P.M. ha chiesto la modifica del capo di imputazione nella parte relativa alla data di commissione del reato, da intendersi il 02.07.2022 in luogo del 08.07.2022. Quindi, sulle conclusioni delle parti, il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio, dando lettura del dispositivo della sentenza.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Tribunale ritiene che, alla luce degli utilizzabili ai fini della decisione, l'imputato debba essere ritenuto penalmente responsabile del fatto di reato a lui ascritto.

Depone in tal senso, in primo luogo, la ricostruzione dei fatti ed il riconoscimento dell'odierno imputato svolti in sede di querela dalla persona offesa, D. G. C., direttore del supermercato "(...)" con sede in (...), via (...), da cui emerge che:

- In data 2 luglio 2022, intorno alle ore 23.30 circa, un uomo, già noto alla persona offesa per aver commesso diversi furti in passato ai danni dello stesso esercizio commerciale e per essere tossicodipendente, era entrato nel supermercato in questione prelevando della merce dagli scaffali per poi riporla all'interno di una busta della spesa che aveva estratto dai pantaloni. Successivamente, l'uomo era uscito dal locale senza passare dalle casse, utilizzando la porta allarmata dell'uscita di sicurezza e facendone attivare il dispositivo, ma era riuscito comunque a impossessarsi della merce sottratta, per un valore di circa euro 100,00, poiché, nonostante fosse scattato l'allarme, il personale di sorveglianza non era riuscito a fermarlo in tempo.

L'intera vicenda era stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza poste all'interno del centro commerciale, le cui immagini erano state visionate da D. G. C. (che in tal modo aveva potuto accertare l'accaduto) il giorno successivo al fatto ed erano state da lui estrapolate ed allegate alla querela.

- In data 7 luglio 2022, il medesimo soggetto era entrato nuovamente nel supermercato alle ore 17:30 circa e, sempre con l'ausilio di una busta di plastica bianca estratta dai pantaloni, aveva prelevato 4 forme di formaggio pecorino dagli scaffali. In questo caso, per evitare le casse, l'uomo aveva oltrepassato lo stallo riservato all'ingresso dei carrelli e si era allontanato senza pagare la merce. Dalle verifiche successive era emerso che il valore della merce prelevata era di circa 137,82 euro.

- La persona offesa ha dichiarato di conoscere con certezza l'autore delle suddette condotte, trattandosi di un noto pregiudicato abitante nel quartiere "Rancitelli", di nome F. V., già noto anche agli altri commercianti della zona per precedenti reati perpetrati ai loro danni.

Dalle immagini del fascicolo fotografico presente in atti, contenente n. 15 fotogrammi estrapolati, per la loro miglior qualità grafica, dai filmati di videosorveglianza del negozio "(...)" e riconducibili agli episodi sopra descritti, è possibile vedere l'uomo, identificato dalla persona offesa come F. V., nell'atto di aggirarsi tra gli scaffali del negozio con una busta e prelevare la merce ivi situata; altresì è possibile notare il momento in cui l'imputato, abbassandosi, oltrepassa lo stallo riservato all'ingresso dei carrelli.

Non vi è dubbio, alla luce dei sopra descritti elementi, in particolare del sicuro riconoscimento svolto dalla persona offesa e delle risultanze delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, che l'odierno imputato F. V. debba essere ritenuto penalmente responsabile dei due episodi di furto aggravato ex art. 625, comma 7 c.p., commessi nelle date del 2 luglio e 7 luglio 2022, uniti in continuazione tra loro, ai danni del supermercato "(...)" con sede in (...), via (...).

Nello specifico, indubbia mostrandosi l'integrazione degli elementi oggettivo e soggettivo del reato, va osservato, sotto il profilo della circostanza aggravante, che non è emerso dagli utilizzabili che il sistema di videosorveglianza, seppur funzionante, fosse attivamente sottoposto alla visione ed il controllo di uno specifico addetto. Risulta, invece, dalla denuncia della persona offesa, che la stessa aveva accertato la dinamica dei furti solo il giorno successivo, visionando le riprese delle telecamere.

Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che "D'altronde, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr., tra tante, Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Rv. 280493)" (Cassazione penale sez. V, 16/12/2021, n.2731).

Venendo al trattamento sanzionatorio, si ritiene che possano riconoscersi in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al disvalore concreto del fatto ed in considerazione dello stato di tossicodipendenza dell'imputato, così come documentato dalla difesa (elemento a cui può ricondursi la deliberazione unitaria dell'imputato di porre in essere le due condotte in valutazione, perciò avvinte in un medesimo disegno criminoso), oltre che dell'ingresso dell'imputato in una comunità terapeutica in epoca successiva i fatti di reato a lui oggi contestati, indicativo quantomeno dell'impegno alla rimozione della suddetta condizione.

Le circostanze attenuanti generiche possono considerarsi equivalenti all'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sussistente nei termini di cui sopra, e alla contestata recidiva, da ritenersi concretamente operante nel caso di specie alla luce del casellario giudiziario estratto in data 06.03.2024 da cui sono emerse tre precedenti condanne per reati della stessa indole, di cui l'ultimo commesso in data 08.08.2021.

Nemmeno può riconoscersi la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., trattandosi, nel caso di specie, di comportamento abituale, in ragione dell'aver l'imputato commesso più reati della stessa indole, anche alla luce delle risultanze del casellario giudiziale.

Non vi sono, infine, i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., tenuto conto del valore complessivo delle merci sottratte, pari ad euro 237,82, che non può ritenersi di speciale tenuità.

Conseguentemente, tenuti presenti i parametri di cui all'art. 133 c.p., concesse le circostanze generiche da ritenersi in regime di equivalenza con la circostanza aggravante contestata e riconosciuta, nonché con la contestata recidiva, pena equa risulta essere quella di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa, così determinata:

☐ Pena base di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa per il furto commesso in data 07.07.2022, da ritenersi più grave in ragione del maggiore valore economico della merce prelevata;

☐ Tale pena deve essere aumentata in ragione dell'applicazione della disciplina della continuazione con il reato commesso in data 02.07.2022, addivenendo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 180,00 di multa;

☐ Tale pena deve essere ridotta in ragione della scelta del rito alla pena da irrogarsi in concreto di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa.

Non può essere concessa la sospensione condizionale della pena, essendo stato tale beneficio già riconosciuto all'imputato per il numero massimo di due volte nei termini di cui all'art. 164, ultimo comma, c.p..

Dalla colpevolezza dell'imputato discende, infine, la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

La molteplicità dei processi non consente la redazione immediata della motivazione della presente sentenza in camera di consiglio.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p., dichiara F. V. colpevole dei reati a lui ascritti, uniti in continuazione tra loro, e per l'effetto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata recidiva e alla contestata aggravante ed applicata

la riduzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 120,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 c.p.p., fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni novanta.

Pescara, 31.03.2025

Il Giudice  
(Dott. Antonio Schiraldi)